REGOLAMENTO (CEE) N. 872/73 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1973

che fissa le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che una restituzione alla produzione è accordata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), contenenti saccarosio e che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/71 (6) e il regolamento (CEE) n. 364/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che stabilisce per i nuovi Stati membri misure speciali per quanto riguarda lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica (7), hanno determinato i prodotti chimici la cui fabbricazione comporta una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa; che tali prodotti chimici sono stati classificati in tre allegati;

considerando che gli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 prevedono il modo di fissazione delle restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco in funzione della sua utilizzazione per la fabbricazione dei prodotti chimici elencati nei diversi allegati; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento queste restituzioni vengono fissate trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre; che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio e per gli sciroppi sopra menzionati è derivata da quella valida per lo zucchero bianco conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 765/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/68 ha preso in considerazione come una delle basi comuni per il calcolo delle restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona in cui avviene la trasformazione di tale zucchero; che per quanto riguarda l'Irlanda e il Regno Unito il regolamento (CEE) n. 364/73 prevede da un lato che le restituzioni alla produzione fissate per le regioni diverse da quelle dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare sono diminuite dell'importo compensativo adesione e dall'altro lato, che tali restituzioni sono accordate a titolo transitorio ai nuovi Stati membri ugualmente al prodotto di base utilizzato per la fabbricazione di taluni prodotti elencati nel suo allegato;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali alla differenza tra il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco e un importo di 13,30 unità di conto;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della produzione da accordare sono uguali al prezzo di intervento o al prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, diminuito del risultato della divisione del prezzo del melasso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento per 0,48 e di 0,50 unità di conto; che tuttavia tali importi non possono essere superiori a quelli delle restituzioni alla produzione accordati per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della re-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.
(7) GU n. L 39 del 12. 2. 1973, pag. 22.

stituzione alla produzione da accordare sono uguali alla media aritmetica tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco, diminuito della media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale constatati durante il periodo di riferimento e di 2,00 unità di conto ;

considerando tuttavia che, all'atto della fissazione trimestrale, la restituzione alla produzione è modificata soltanto se la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione della restituzione di almeno un'unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco rispetto a quella valida per il trimestre precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 765/68 e nella fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 364/73

Zone di applicazione	Trimestre dal 1° aprile 1973 al 30 giugno 1973		
	Allegato I u.c./100 kg	Allegato II u.c./100 kg	Allegato III u.c./100 kg
1. Tutte le regioni dell'Italia	11,54	0,25	0,25
2. Dipartimenti francesi d'oltremare	9,71	0	0
3. Altre regioni della Comunità	10,04 (1)	0	0

(1) Per quanto riguarda l'Irlanda e il Regno Unito questo ammontare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 364/73, deve essere diminuito dell'importo compensativo « adesione » fissato per gli scambi di questi Stati membri con gli altri Stati membri.